



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESEMPLARE

Oggetto

FILIAZIONE MINORI

Ud. 16/06/2015 - CC

R.G.N. 25058/2014

Com 21285

Rep.

FW

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Est. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza R.g. n. 25058-2014 proposto da:

RL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 26, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA PIERETTI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BB, in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà sulla minore CB

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO DIONISI 73, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA RISI, rappresentato e difeso dall'avvocato MONICA GIUFFRIDA, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
a richiesta di parte
imposto dalla legge

Handwritten notes and signatures at the bottom right.

4726
15

avverso il decreto del TRIBUNALE di RIETI del 15/09/2014 nel
procedimento R.G. 938/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2015 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

è presente l'Avvocato ALESSANDRO IODICE per delega
dell'Avvocato MARIA CRISTINA PIERETTI.



CASSAZIONE.NET

Con ricorso in data 9-9-2014, Russo Laura adiva il Tribunale Ordinario di Rieti, chiedendo disporsi l'affidamento a sè della figlia minore **C** e disciplinarsi l'esercizio della potestà (oggi responsabilità) genitoriale nonchè autorizzarsi il trasferimento scolastico della minore, confermarsi la legittimità del trasferimento di residenza, determinando le condizioni di frequentazione di visita del padre, **BB** ^e ponendosi a carico di questo contributo per il mantenimento della figlia.

BB depositava memoria difensiva, con cui chiedeva dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rieti, in favore di quello di Catania, e rigettarsi tutte le domande della ricorrente; in subordine assumersi opportuno provvedimento in ordine alla protezione della minore, affidandola al padre ovvero ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre stesso; in ulteriore subordine, regolamentarsi il diritto di visita del padre, rigettarsi la domanda della **R** di contributo per il mantenimento della minore.

Il Tribunale di Rieti sospendeva, in data 20-6-2014, il procedimento instaurato dalla **R** pendendo altro procedimento davanti al Tribunale per i minorenni di Catania tra le medesime parti. Il **B** chiedeva ex art. 48 II° comma c.p.c. disporsi il compimento di atti urgenti, nelle more del procedimento sospeso, confermando la richiesta di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Rieti; in subordine assumersi i provvedimenti volti alla migliore protezione della minore. Si costituiva la **R**, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle richieste del **B**

Con decreto 15-9-2014, il Tribunale di Rieti, Sezione Feriale, disponeva la revoca della sospensione del procedimento e dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Catania.

Proponeva, con atto notificato il 27-10-2014, ricorso per regolamento di competenza RL , chiedendo dichiararsi inesistente, nullo o comunque annullarsi l'impugnato decreto e dichiararsi la competenza del Tribunale di Rieti, ordinando la prosecuzione del giudizio davanti a tale organo giudiziario.

BB depositava memoria difensiva con cui eccepiva l'inammissibilità del regolamento, per violazione degli artt. 42 e 43 c.p.c. , per la non decisorietà né definitività del provvedimento impugnato, nonché per l'estraneità delle censure dedotte alla questione di competenza, e comunque l'infondatezza del regolamento stesso.

RL depositava memoria difensiva, contestando le argomentazioni di controparte.

Vi è in atti requisitoria del Procuratore Generale (notificata in data 16.4.2015, unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale, ai difensori di entrambe le parti nel domicilio rispettivamente eletto in Roma) (cfr. Cass. N. 3326/11), che ha concluso per la declaratoria della competenza del Tribunale ordinario di Rieti.

E' appena il caso di precisare che, per giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre Cass. 13183/2009; 6319/2011; 9700/2012) è pienamente riconosciuta la ricorribilità per Cassazione dei provvedimenti resi ex art. 317 bis c.c. (oggi art. 337 ter c.c.: il procedimento in esame è stato peraltro instaurato

nella vigenza dell'originario art. 317 bis c.c.) ed è dunque da ritenersi pienamente ammissibile il regolamento di competenza in relazione a tali procedimenti (così già Cass. 8362/2007).

Questa Corte deve limitarsi ad esaminare, in questa sede, le questioni di competenza sollevate, escludendo ogni altra questione dedotta, ancorchè pregiudiziale, salvo quanto delibabile d'ufficio, con riferimento al provvedimento oggetto di regolamento.

Quanto alle questioni dedotte dalla ricorrente, estranee alla competenza, essa eccepisce l'abnormità del provvedimento, per avere "straripato" il Giudice dai suoi poteri pronunciandosi sulla competenza, mentre era stato adito per disporre atti urgenti, e lamenta che il provvedimento stesso non risultava sottoscritto dal Giudice; eccepisce altresì l'illegittima sostituzione del Giudice designato e la sottrazione al Giudice naturale.

Le questioni sollevate non hanno pregio. Non può considerarsi inesistente il provvedimento impugnato, recando esso (come da produzione in atti) la firma digitale, all'evidenza, equiparabile alla sottoscrizione manuale; non vi è stato straripamento dei poteri del Giudice adito che, per poter disporre atti urgenti, doveva necessariamente verificare la propria competenza territoriale. Va altresì precisato che l'eventuale illegittima sostituzione del giudice designato ex art. 738 c.p.c. non comporta nullità del decreto, risolvendosi in una mera irregolarità di carattere amministrativo, senza violazione alcuna del principio del giudice naturale preconstituito per legge, garantito dall'art. 25 Cost., tanto più quando, come nella specie, il Collegio giudicante era quello previsto per la sezione

feriale, per cui neppure esisteva una mera irregolarità; non vi è stata prova di violazione del principio del contraddittorio, non fornendo la ricorrente indicazioni specifiche al riguardo.

Va dunque esaminata la questione della competenza territoriale.

Il procedimento ex art. 317 bis c.c. (oggi 337 ter c.c.) si instaura nel luogo di residenza abituale^h del minore, come per la maggior parte di quelli civili (una volta) davanti al T.M.. E' l'espressione è ormai frequente (dalla legge italiana sul diritto internazionale privato L. 218/95 art. 42 al Reg. CE n. 2201/2003 sul riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, a varie convenzioni internazionali, tra cui la convenzione dell'AIA sulla sottrazione internazionale del minore, 25-10-1980, ratificata con L.64/94).

Ma come si configura in concreto la residenza abituale del minore? E' il luogo dove il minore ha consolidato, consolida ovvero potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico. Non può farsi riferimento, alla data della domanda, ad un dato meramente quantitativo (prossimità temporale del trasferimento; maggior durata del soggiorno, ecc..) ma soprattutto, in casi, come nella specie, di recente trasferimento di un minore, sarà necessaria una prognosi sulla possibilità che la nuova dimora diventi l'effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore, ma pure che il trasferimento non si configuri come mero espediente per sottrarre il minore alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina generale della competenza territoriale. (Al riguardo, Cass. 17746/2014; 18817 del 2014; 9633

del 2015; 21750 del 2013; e v. pure Corte di Giustizia U.E. 22/10/2010 n. 497; v. infine Cass. S.U. n. 11915 del 2014 che, pur affermando, in linea generale, che il trasferimento del minore non è idoneo a radicare la competenza del Tribunale di destinazione, quando non sia trascorso un tempo minimo "apprezzabile", tenuto conto dell'età del minore, non esclude certo la valutazione del luogo, come centro di relazioni ed interessi del minore, anche in prospettiva futura, purchè probabile).

Nella specie, pur essendo limitato temporalmente il periodo di permanenza della minore **C** a Magliano Sabina, prima dell'instaurazione del procedimento davanti al Tribunale di Rieti, come da documentazione in atti, sono emerse le esigenze lavorative della madre e il trasferimento non occasionale e strumentale di essa, comprovato dalla celebrazione del matrimonio della **R** e dalla conseguente abitazione familiare nel predetto luogo, nonché l'assenza di contrasto con il preminente interesse della minore, indicato dal suo felice inserimento nel nuovo contesto socio-ambientale e dal buon rendimento scolastico (relazione dei Servizi, certificati di valutazione scolastica in atti), tutti elementi che tendono a configurare in Magliano Sabina la residenza abituale della minore: ha avuto esito positivo la prognosi di probabilità della realizzazione di un centro di interessi ed affetti della minore stessa, idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, formulata al momento della domanda.

Va conseguentemente dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Rieti.



Spetterà alla sensibilità dell'organo giudiziario realizzare un punto di equilibrio tra le esigenze genitoriali, comunque nel preminente interesse della minore, permettendo al padre di vedere e tenere con sé la figlia, impedendo che sia cancellata la sua figura.


Considerata la complessità e la relativa novità delle questioni prospettate, vanno compensate le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Rieti relativamente al procedimento ex art. 316, 317 bis, 337 ter c.c.; compensa le spese del presente giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 Dlgs 196/03, in quanto imposto dalla legge

Roma, 16 giugno 2015

Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 OTT. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Loretta PASONETTI

